

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Scrittura privata del

Rep. n.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affido della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di completamento area degenza ortopedia e ristrutturazione ed adeguamento impiantistico tecnologico dell'area ambulatoriale con servizi annessi nel P.O. Jazzolino di Vibo Valentia.

CUP. n.

CIG. n.

Importo di contratto € escluso IVA di cui € per lavori €
per progettazione e € per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e per il coordinamento.

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di , nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, sita in via Dante Alighieri, palazzo ex Inam, Partita IVA 02866420793,

tra

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia rappresentata dalla Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 23 dicembre 2010, artt. 143 e 146 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, composta dal dott.

, domiciliati ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda Sanitaria di seguito nel presente atto «stazione appaltante»;

e

Premesso che :

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. _____, è stato approvato il progetto PRELIMINARE dei lavori in oggetto indicati presso il Presidio Ospedaliero Iazzolino di Vibo Valentia per un importo da appaltare di euro _____, di cui euro _____ oggetto dell'offerta, oltre l'importo per la progettazione definitiva e esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, quale obbligazione contrattuale della impresa appaltatrice _____, ed euro _____ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta di ribasso;
- a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. _____, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al sunnominato _____, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____ e previa verifica positiva del possesso dei requisiti dell'appaltatore, la stessa è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- la progettazione definitiva, prodotta dall'appaltatore in sede di gara, dopo il relativo e adeguato procedimento istruttorio, è stata verificata con verbale di

	validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Re-	
	sponsabile della Progettazione e successivamente approvata con Deliberazione	
	della Commissione Straordinaria n. _____, esecutiva;	
	• ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile	
	unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantie-	
	rabilità in data _____ rubricato al protocollo n. _____ ;	
	• la progettazione esecutiva è stata affidata a _____ in quanto	
	• _____	
	<i>TUTTO CIO' PREMESSO</i>	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
	alcuna, l'appalto per l'esecuzione della progettazione esecutiva e il coordina-	
	mento per la sicurezza in fase di progettazione e dei lavori citati in premessa.	
	2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché	
	all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.	
	163 (nel seguito «Codice dei contratti»).	
	3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:	
	<u>Articolo 2. Ammontare del contratto.</u>	
	3	

1.	L'importo contrattuale è pari ad euro , escluso IVA , di cui euro oggetto dell'offerta, compreso l'importo per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, quale obbligazione contrattuale della impresa appaltatriceed euro per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta di ribasso;	
2.	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
3.	Il contratto è stipulato interamente "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
4.	Qualora l'Azienda Sanitaria per il tramite del Direttore dei Lavori richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando la disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed il rispetto delle condizioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che ne sia convenuta preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni, trovando applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010.	
	<u>Articolo 3. Condizioni generali del contratto.</u>	
1.	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderoga-	

	bile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto,	
	nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara	
	di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
	trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
2.	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al pro-	
	getto definitivo prodotto in sede di gara.	
3.	E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto	
	definitivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.	
4.	Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo	
	riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti	
	progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al	
	comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del	
	presente contratto e verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art.	
	132 del D.Lgs. 163 del 2006.	
	<u>Articolo 4. Domicilio, rappresentanza dell'appaltatore, direzione cantiere.</u>	
1.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale approvato	
	con d.m. 19.4.2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di	
2.	L'appaltatore assume tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine i pa-	
	gamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, previa emissione di fattura	

	e mandato di pagamento, mediante accredito sul conto corrente dedicato e	
	corrispondente al seguente codice IBAN:	
3.	Ai sensi dell'art. 3, c. 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario presso la Banca	
4.	Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, ed alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore ha indicato quale delegato ad operare sul predetto conto corrente dedicato ed ha autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il signore	
5.	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
6.	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
7.	Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla S.A. la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. In data _____ l'appaltatore ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell'articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.
2. La progettazione esecutiva, redatta e sottoscritta dal progettistae indicato nelle premesse del presente contratto, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro giorni dalla stipula del contratto.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa eventualmente acquisizione di ulteriori pareri, assensi, N.O. e quant'altro necessario e previa effettuazione delle verifiche e dei controlli di legge e di regolamento.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

5.	<p>Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.</p>	
6.	<p>Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.</p>	
	<p><u>Articolo 6. Penale per i ritardi</u></p>	
1.	<p>Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale paridell'importo contrattuale, corrispondente a euro</p>	
2.	<p>La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.</p>	
3.	<p>La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%</p>	
	<p>8</p>	

dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale, quelli lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le vie di accesso al cantiere;
 - d) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - f) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
4.	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
5.	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
6.	Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	<u>Articolo 9. Contabilità dei lavori.</u>	
1.	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
2.	La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale. Le	

	<p>progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.</p>	
	<p>3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.</p>	
	<p>4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.</p>	
	<p>5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.</p>	
	<p><u>Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.</u></p>	
	<p>1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.</p>	
	<p>2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.</p>	

3.	Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, c. 3, del Codice dei contratti.	
	<u>Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.</u>	
1.	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
2.	In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
3.	L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.	
	<u>Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.</u>	
1.	Non è dovuta alcuna anticipazione.	
2.	All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50 % di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e	

	dell'importo delle rate di acconto precedenti non inferiore a euro	
Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi	
	dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per	
	gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previ-	
	denziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.	
3.	In deroga al comma 2:	
	a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la diffe-	
	renza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia	
	inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal	
	caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.	
	b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45	
	giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al	
	medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla reda-	
	zione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,	
	prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.	
5.	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
	spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo	
	l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'e-	
	missione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione	
	di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del	
	codice civile.	
6.	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
	garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei con-	

	tratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un	
	biennio, con scadenza non inferiore a mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori.	
7.	In ogni caso se il pagamento è superiore a euro, esso è	
	subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di	
	versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.	
8.	In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 :	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,	
	dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di	
	soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in rela-	
	zione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario, ovvero	
	altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla	
	tracciabilità, sul conto dedicato di cui all'art. 4, c. 2;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, c. 2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto arti-	
	colo 3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce	
	causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato	
	speciale d'appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
	riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti del-	
	la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al	

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt.142 e 144 del d.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di accertare la regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silen-

	zio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione.	
4.	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, tra-	
	scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
5.	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio, resta	
	nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte	
	o di tutte le opere ultimate.	
	<u>Articolo 15. Risoluzione del contratto.</u>	
1.	La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice	
	lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulte-	
	riori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Co-	
	dice dei contratti;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori ri-	
	guardo i tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
	lavori;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-	
	tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	

	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, c. 1, lettera e), del d. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81;	
	j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
2.	La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
3.	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
4.	La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.	
	<u>Articolo 16. Controversie.</u>	
1.	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al c. 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acqui-	

	sita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costi-	
	tuito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro	
	novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di	
	accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 30 giorni.	
2.	La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile	
	del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:	
	a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali	
	per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo	
	132 del Codice dei contratti;	
	b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
3.	La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si	
	applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento	
	dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
4.	E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del	
	Codice dei contratti.	
5.	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
	all'autorità giudiziaria competente del Foro di Vibo Valentia con esclusione	
	della competenza arbitrale.	
	<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	<u>Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e</u>	
	<u>assistenza.</u>	
1.	L'appaltatore deve osservare ed applicare integralmente tutte le norme e	
	prescrizioni dei contratti collettivi, degli accordi integrativi territoriali nonché	

	osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
2.	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 118, c. 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.	
3.	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
4.	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
5.	Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data XXXX numero XXXXXX relativo alla....., e certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti in data XXXXXXXX per la società .	

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia

- 1) Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.P.R. 252/98, rilasciata dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. in data 14 dicembre 2011 alla impresa _____ ed in data _____ alla _____ ;
- 2) L'Azienda e l'appaltatore sono tenuti ad osservare il "Protocollo d'intesa", ratificato con delibera n. 1083/C del 29 maggio 2009, tra la "Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia" per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Ai sensi e per gli effetti del citato Protocollo d'intesa, l'Appaltatore dichiara quanto segue :
- a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti che hanno partecipato alla gara e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla stessa gara;
- b) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attra-

	verso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ongi illecita in-	
	terferenza nella fase dell'esecuzione di lavori;	
	c) di impegnarsi a non utilizzare imprese subappaltatrici e titolari di noli	
	nonché titolari di contratti derivati e sub-contratti, comunque denominati,	
	collegate in alcun modo direttamente o indirettamente alle imprese che	
	hanno partecipato alla gara in forma singola o associata con la consapevo-	
	lezza che, in caso contrario, tali subappalti o sub-affidamenti non saranno	
	consentiti;	
	d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dando-	
	ne comunicazione all'Azienda, ogni tentativo di estorsione, intimidazione	
	o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si mani-	
	festi nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la com-	
	pagine sociale e dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indi-	
	rizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture,	
	servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni per-	
	sonali o in cantiere, ecc.);	
	e) di impegnarsi a provvedere, entro cinque giorni dalla richiesta da parte	
	dell'Azienda alla sostituzione dei propri dipendenti non graditi che a giu-	
	dizio insindacabile della stessa Azienda risultassero inidonei, incapaci o	
	manifestassero cattivo contegno e ad accettare la facoltà dell'Azienda di	
	risolvere il contratto ed affidare il lavoro, in danno, ad altra impresa, qua-	
	lora non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sosti-	
	tuire il personale non gradito;	

3. Ai sensi e per gli effetti del citato Protocollo di Intesa il contratto è risolto di diritto, senza alcun obbligo di preavviso da parte dell'Azienda e senza che sorga a favore dell'Appaltatore alcun diritto a pretese risarcitorie, in caso di mancata osservanza da parte dell'appaltatore dei suddetti obblighi o a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia rilasciata dalla Prefettura - UTG di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 252/1998.

Articolo 19. Requisiti del personale ed obblighi previdenziali e fiscali.

1. Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale, in numero sufficiente a garantire la regolarità dei lavori. La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenza con una immediata sostituzione. L'Appaltatore dovrà fornire all'A.S.P. e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto ai lavori, con l'indicazione del sesso ed età, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi. La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dalla quale risulti che il dipendente in parola non ha riportato condanne penali. I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore a sei mesi e consegnati, se richiesti, all'A.S.P.

2. Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

3.	<p>In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall’Azienda o ad essa segnalato dell’Ispettorato del Lavoro, la stessa Azienda potrà procedere ad una detrazione sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per la regolarizzazione delle posizioni, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni.</p>	
4.	<p>La ditta ha comunque l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale e si assume tutte le responsabilità dell’inosservanza delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l’A.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.</p>	
	<p><u>Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u></p>	
1.	<p>L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:</p>	
	<p>a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p>	
	<p>b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;</p>	
	<p>c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).</p>	
	<p>24</p>	

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al c.1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere o i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta (indicativamente i lavori per gli impianti gasmedicali, per le murature, per pavimenti e rivestimenti in pvc, le controsfittature e tinteggiature) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria

	(cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa rilasciata dalla Società	
per l'importo di euro pari al	
 per cento dell'importo del presente contratto.	
2.	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.	
3.	La garanzia, per il rimanente ammontare 25% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione certificato di collaudo provvisorio.	
4.	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
5.	Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.	
	<u>Articolo 23. Obblighi assicurativi.</u>	
1.	Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
2.	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza, come segue:	

	a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____, ripar-	
	tito come da Capitolato speciale d'appalto;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____	
3.	Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a	
4.	Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D. Ministeriale 12.3.2004, n.123.	
	<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	<u>Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.</u>	
1.	Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	
	a) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) i piani di sicurezza previsti di cui all'art. 131 del Codice dei contratti;	
	e) il cronoprogramma;	

	f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
2.	Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la propria sede in via Dangte Alighieri di Vibo Valentia.	
3.	Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, il Capitolato speciale prestazionale integrante il progetto preliminare posto a base di gara;	
	<u>Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.</u>	
1.	Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.	
2.	In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.	

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, redatto in n. 3 originali, composto da n. 26 articoli in n. pagine, viene letto, confermato e sottoscritto in segno di approvazione:

L'appaltatore

La Commissione Straordinaria